



## **Commenti alla bozza**

# **Principio Contabile OIC *“Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”***

**24 maggio 2010**

---

## PREMESSA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) considera con favore l'iniziativa dell'OIC di formulare un documento su un tema che ha assunto particolare rilevanza nella gestione delle imprese e sul quale non esiste ancora una prassi consolidata inerente al trattamento contabile e l'informativa di bilancio.

## Osservazioni e commenti

Il Principio in esame si presenta complessivamente compiuto dai punti di vista formale e sostanziale. In generale, il contenuto è pienamente condivisibile, ben articolato e dettagliato.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, si sofferma l'attenzione sui seguenti passaggi del documento che, considerati in modo correlato, potrebbero risultare incoerenti:

- p.5 laddove si afferma che “Va detto sin dall'inizio che il presente documento si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito sia posta in essere da un'impresa che rediga il proprio bilancio ipotizzando il rispetto del principio della continuità aziendale”
- p.8 laddove si afferma che “I seguenti elementi possono essere indicativi del fatto che il debitore versa in una situazione di difficoltà finanziaria: (...) b) vi sono fondati dubbi in merito al fatto che il debitore si trova in una situazione di continuità aziendale (*going concern*)”.

Posto che la ristrutturazione del debito dovrebbe, almeno teoricamente, perfezionarsi in presenza di una situazione di difficoltà finanziaria e che quest'ultima si può anche manifestare in una serie di circostanze che mettono in dubbio l'esistenza della continuità aziendale, i due passaggi, rispettivamente di p. 5 e p. 8 potrebbero sembrare in contrasto. Si propone pertanto di eliminare la parola “ipotizzando” per rendere più chiaro che il riferimento alla continuità aziendale è da intendersi come principio di redazione del bilancio ai sensi dell'art. 2423-*bis* del c.c. (valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività), riferito al bilancio dell'impresa che si trova in condizione di dover applicare il Principio OIC in esame per sopravvenute circostanze che richiedono un'operazione di ristrutturazione. Pertanto il passaggio a pag. 5 potrebbe essere così riscritto: “Va detto sin dall'inizio che il presente documento si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito sia posta in essere da un'impresa che rediga il proprio bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale”

Si condivide l'ordine espositivo dei paragrafi, tale per cui vengono trattate prima le tipologie di debiti che formano oggetto del Principio (Debiti oggetto di ristrutturazione - paragrafo 4) e successivamente esplicitate le possibilità di ristrutturazione dei predetti debiti (Tipologie di ristrutturazione dei debiti - paragrafo 3). In questo modo, i contenuti vengono proposti al lettore secondo un'ineccepibile consequenzialità logica.

Si ritiene opportuna e si condivide la trattazione prioritaria degli effetti contabili delle operazioni di ristrutturazione e la successiva illustrazione dell'informativa di natura discorsiva da fornire nella nota Integrativa, con riferimento ai contenuti e alle modalità con le quali tale informativa deve essere esplicitata nel predetto documento.

Sugli effetti contabili derivanti dall'operazione di ristrutturazione non emergono rilievi degni di nota.

Per quanto riguarda l'informativa integrativa, si sottolinea l'importanza di quella prevista dal paragrafo 6.1. "Ristrutturazione del debito e continuità aziendale" circa il legame tra la ristrutturazione del debito e la continuità aziendale soprattutto con riguardo all'inserimento di tale informativa nel bilancio relativo all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra debitore e creditore.

A questo riguardo si ritiene utile richiamare, oltre agli eventi e le circostanze riconducibili agli indicatori dell'ISA 570, Going concern, già "ricordati" dal Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, anche quanto contenuto nel documento "La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal dlgs 32/2007" del CNDCEC.

Quanto all'informativa integrativa prevista nel paragrafo 6.3 "Principali caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione" si sollevano dubbi circa l'opportunità di inserire tale informativa nel bilancio relativo all'esercizio in cui le trattative tra debitore e creditore sono ancora in corso. Vista la natura privatistica delle operazioni di ristrutturazione dei debiti come indicato nel Principio contabile OIC in esame, non si ritiene adeguata l'indicazione di informazioni specifiche sulle caratteristiche principali di un'operazione di ristrutturazione se questa non si è ancora realizzata, vale a dire se è in atto la relativa fase pre-contrattuale. Stante le ricadute che una siffatta informativa potrebbe determinare qualora venga portata a conoscenza anche dei creditori esclusi dall'operazione

(o dei soci), in una fase in cui le trattative sono ancora in corso, si propone una riconsiderazione critica del contenuto dell'informativa da fornire sulle caratteristiche dell'operazione di ristrutturazione nella nota integrativa relativa all'esercizio in cui l'accordo posto alla base dell'operazione di ristrutturazione non è stato concluso. In particolare si propone di riconsiderare gli aspetti dell'operazione da indicare nella nota Integrativa, individuando quelli sui quali è opportuno dare indicazione prima del perfezionamento dell'accordo e specificando il grado di analiticità e di dettaglio della relativa informativa.